



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data protocollo

OGGETTO: Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL – POLIZIA DI STATO	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA - M.P. – P.N.F.D.)	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	= ROMA =

Con riferimento alla tematica concernente l'oggetto, sulla quale codeste OO.SS. hanno più volte sollecitato dei chiarimenti, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.

Come noto, il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha emendato il comma 5-ter dell'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001 che, attualmente, recita: *“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di Visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura che hanno svolto la visita o la prestazione...”*.

A seguito della modifica legislativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare n. 2/2014 che impartiva nuove direttive.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Il TAR del Lazio, con sentenze n. 5711 e 5714 del 17.4.2015, censurava però l'interpretazione fornita dal Dipartimento, annullando la predetta circolare.

In sintesi, il Collegio precisa che *"... la novella legislativa in esame non può avere carattere immediatamente precettivo ma deve comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento..."*.

La predetta Direzione Centrale, al fine di consentire una compiuta identificazione della normativa vigente in materia ed una uniforme applicazione della stessa a tutto il personale della Polizia di Stato, ha diramato la nota circolare nr. 333.A/9807.F.4/5567/2015 del 24 luglio 2015.

E' stato evidenziato che, nella citata circolare del 24 luglio 2015, il richiamo esplicito alla norma di cui all'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001 si riferisce, come correttamente rilevato anche nelle sentenze del TAR, al titolo giustificativo del permesso, cioè all'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, che deve essere presentata dal dipendente che effettua la visita, terapia, ecc..

In ordine, invece, all'istituto giuridico che può essere utilizzato per giustificare l'assenza, in attesa della disciplina di dettaglio dei permessi di cui alla norma (che solo in sede di revisione della disciplina contrattuale potrà essere dettata) non può che utilizzarsi, in assenza di una patologia in atto che giustifichi il ricorso all'istituto del congedo straordinario per malattia, quello del congedo straordinario per gravi motivi.

La discrezionalità nella concessione del beneficio, nel caso di specie, dovrà essere limitata, ovviamente ed unicamente, alla verifica della ricorrenza dei presupposti individuati dalla norma di riferimento.

Pertanto, nessuna valutazione ulteriore dovrà essere effettuata, dal dirigente dell'ufficio o reparto che concede il congedo straordinario, sul contenuto, in termini strettamente medici, dell'attestazione o sulla legittimità o meno della tipologia di accertamento o visita effettuata, ciò a tutela del diritto alla privacy del personale, tanto più in quanto si tratta, come noto, di dati ultrasensibili.

L'unica valutazione che, legittimamente, dovrà essere operata, riguarda la presentazione di un titolo giustificativo da parte del dipendente che effettua la visita, terapia



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

etc., di un'attestazione, quindi, che possieda i requisiti prescritti dalla norma (rilascio ad opera del medico o della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, indicazione della tipologia di visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico effettuato, indicazione dell'orario di effettuazione), in presenza della quale l'istituto del congedo straordinario per gravi motivi dovrà essere concesso.

Per contro, in assenza di un'attestazione pienamente corrispondente al dato normativo di riferimento, la concessione dell'istituto in parola dovrà essere negata.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Tommaso Ricciardi)